

(N. 1098)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 31 maggio 1950
(V. Stampato N. 520-42) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 GIUGNO 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« La carriera del personale insegnante delle scuole elementari di Stato, inquadrato nel gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico della Amministrazione dello Stato a norma dell'articolo 1, comma *a*) della legge 1° giugno 1942, n. 675, si svolge dal grado 11° al grado 8° ».

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« L'insegnante di prima nomina è iscritto nel ruolo del grado 11° con la qualifica di straordinario. Conseguisce la qualifica di ordinario dopo tre anni di servizio di prova in seguito all'apposito accertamento di idoneità previsto dalle disposizioni vigenti. In caso di esito sfavorevole, il Provveditore agli studi ha la facoltà di prorogare la prova di un anno, con provvedimento motivato.

« Il periodo di prova di cui al comma precedente è ridotto di due o di un anno a seconda che l'insegnante, nei cinque anni scolastici anteriori alla sua nomina a straordinario, abbia prestato rispettivamente due o un anno di servizio d'insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali, per almeno sette mesi di effettivo insegnamento in ciascun anno scolastico, essendo qualificato « distinto » o « ottimo » e semprechè negli altri anni di servizio eventualmente prestati nel quinquennio anzidetto abbia riportato qualifiche non inferiori a « buono ». I maestri che beneficiano della riduzione del periodo di prova conseguono, se questo è favorevole, la qualifica di ordinario e la promozione al grado 11° qualora non siano stati ancora inquadrati nel grado 11°. Il presente comma si applica solo ai maestri assunti in ruolo dopo il 1° luglio 1947.

« Le promozioni ai gradi 10°, 9° e 8° hanno luogo rispettivamente dopo sette anni di permanenza nel grado 11°, compreso il periodo di prova, otto nel grado 10° e dodici nel grado 9°. Esse sono effettuate per anzianità senza demerito e sono disposte con decreto del Provveditore agli studi.

« Gli aumenti di stipendi del grado sono conferiti con decreto del Provveditore agli studi al compimento del periodo di anzianità prescritto ».

Art. 5. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti straordinari sono assegnati al grado 11° e gli insegnanti ordinari ai gradi 11°, 10°, 9° e 8° tenuto conto dei periodi di permanenza in ciascun grado richiesti al precedente articolo 3 ».

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11°, 10°, 9° e 8° da conferirsi ai termini del precedente articolo 5, si tiene altresì conto:

a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai periodi di servizio richiesti all'articolo 3 per la assegnazione al grado;

b) delle maggiorazioni di anzianità già riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606;

c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemeritenze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore ».

Art. 9. — È soppresso.

Art. 2.

Le norme della presente legge, relative al personale insegnante delle scuole elementari statali, si applicano anche al personale insegnante delle scuole parificate *ex sgravio*.

Art. 3.

Gli effetti giuridici ed economici determinati dal riordinamento di carriera di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1951.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

2 MAGGIO 1947, N. 499

*Riordinamento dei ruoli organici e della carriera
degli insegnanti elementari.*

Art. 1.

La carriera del personale insegnante delle scuole elementari di Stato, inquadrato nel gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato a norma dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1942, n. 675, si svolge dal grado 12° al grado 9°.

Art. 2.

È soppresso il ruolo unico nazionale degli insegnanti elementari costituito con la legge 1° giugno 1942, n. 675.

Presso ciascun Provveditorato agli studi è istituito un ruolo organico degli insegnanti delle scuole elementari della provincia corrispondente al numero dei posti definitivamente istituiti.

Ciascun Provveditorato agli studi deve pubblicare a stampa, nel marzo di ogni anno, il ruolo di anzianità dei propri insegnanti con la situazione al 1° gennaio. Nel ruolo gli insegnanti sono distinti secondo il grado rivestito, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'anzianità di servizio e dello stipendio.

Art. 3.

L'insegnante di prima nomina è iscritto nel ruolo del grado 12° con la qualifica di straordinario. Consegue la promozione al grado 11° e la qualifica di ordinario dopo tre anni di servizio di prova in seguito all'apposito accertamento di idoneità previsto dalle disposizioni vigenti. In caso di esito sfavorevole, il Provveditore agli studi ha la facoltà di prorogare la prova di un anno.

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

La carriera del personale insegnante delle scuole elementari di Stato, inquadrato nel gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico della Amministrazione dello Stato a norma dell'articolo 1, comma *a*) della legge 1° giugno 1942, n. 675, si svolge dal grado 11° al grado 8°»

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

L'insegnante di prima nomina è iscritto nel ruolo del grado 11° con la qualifica di straordinario. Consegue la qualifica di ordinario dopo tre anni di servizio di prova in seguito all'apposito accertamento di idoneità previsto dalle disposizioni vigenti. In caso di esito sfavorevole, il Provveditore agli studi ha la facoltà di prorogare la prova di un anno, con provvedimento motivato.

Il periodo di prova di cui al comma precedente è ridotto di due o di un anno a seconda

Le promozioni ai gradi 10° e 9° hanno luogo rispettivamente dopo sette anni di permanenza nel grado 11° e otto nel grado 10°. Esse sono effettuate per anzianità senza demerito e sono disposte con decreto del Provveditore agli studi.

Gli aumenti di stipendio nel grado sono conferiti con decreto del Provveditore agli studi al compimento del periodo di anzianità prescritta.

Art. 4.

I benefici economici di cui alle disposizioni vigenti a favore degli ex combattenti e assimilati e le maggiorazioni per i servizi di insegnante nelle scuole italiane all'estero e in colonia e nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, ed alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606, sono attribuiti agli insegnanti all'atto della loro promozione ad ordinari e sono valutati soltanto agli effetti degli aumenti periodici di stipendio nel grado 11°.

Quando i benefici e le maggiorazioni di cui al precedente comma competono ad insegnanti che già rivestono la qualifica di ordinari, la valutazione ha luogo, con l'osservanza delle norme vigenti per gli altri personali civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

Gli insegnanti elementari di ruolo in servizio alla data da cui ha effetto il presente decreto

che l'insegnante, nei cinque anni scolastici anteriori alla sua nomina a straordinario, abbia prestato rispettivamente due o un anno di servizio d'insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali, per almeno sette mesi di effettivo insegnamento in ciascun anno scolastico, essendo qualificato « distinto » o « ottimo » e semprechè negli altri anni di servizio eventualmente prestati nel quinquennio anzidetto abbia riportato qualifiche non inferiori a « buono ». I maestri che beneficiano della riduzione del periodo di prova conseguono, se questo è favorevole, la qualifica di ordinario e la promozione al grado 11° qualora non siano stati ancora inquadrati nel grado 11°. Il presente comma si applica solo ai maestri assunti in ruolo dopo il 1° luglio 1947.

Le promozioni ai gradi 10°, 9° e 8° hanno luogo rispettivamente dopo sette anni di permanenza nel grado 11°, compreso il periodo di prova, otto nel grado 10° e dodici nel grado 9°. Esse sono effettuate per anzianità senza demerito e sono disposte con decreto del Provveditore agli studi.

Gli aumenti di stipendio del grado sono conferiti con decreto del Provveditore agli studi al compimento del periodo di anzianità prescritto.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

sono iscritti nel ruolo della provincia in cui sono titolari.

Gli insegnanti straordinari sono assegnati al grado 12° e gli insegnanti ordinari ai gradi 11°, 10° e 9°, tenuto conto dei periodi di permanenza in ciascun grado richiesti dal precedente articolo 3.

È valutabile ai fini della iscrizione nei singoli gradi, tenuto conto delle eventuali riduzioni di anzianità operate per effetto di legge:

a) il servizio prestato come insegnante titolare di ruolo;

b) il servizio prestato come insegnante presso le scuole rurali considerato quale servizio di ruolo ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 83 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e dell'articolo 5 del regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771.

Art. 6.

Ai fini dell'attribuzione dello stipendio nei gradi 11°, 10° e 9°, da conferirsi ai termini del precedente articolo 5, si tiene altresì conto:

a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai periodi di servizio richiesti dall'articolo 3 per l'assegnazione al grado;

b) delle maggiorazioni di anzianità già riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo anteriori al 1° ottobre 1942 e per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606;

c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemeritenze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore.

Qualora la somma dei servizi e delle maggiorazioni anzidette superi il numero di anni richiesti per l'aumento periodico di stipendio attribuito al grado conferito, il periodo eccedente è computato come anzianità utile per la maturazione del successivo aumento di stipendio nel grado stesso. Quando l'insegnante raggiunga lo stipendio massimo di detto grado, mediante la valutazione di una parte soltanto dei servizi e delle maggiorazioni anzidette, la rimanente parte sarà computata agli effetti degli aumenti periodici nel grado successivo

Gli insegnanti straordinari sono assegnati al grado 11° e gli insegnanti ordinari ai gradi 11°, 10°, 9° e 8° tenuto conto dei periodi di permanenza in ciascun grado richiesti al precedente articolo 3.

Art. 6.

Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11°, 10°, 9° e 8° da conferirsi ai termini del precedente articolo 5, si tiene altresì conto:

a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai periodi di servizio richiesti all'articolo 3 per la assegnazione al grado;

b) delle maggiorazioni di anzianità già riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606;

c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemeritenze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore.

dopo che l'insegnante vi sia stato promosso a norma dell'articolo 3.

Art. 7.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1947.

Art. 8.

Agli insegnanti ai quali, all'atto della prima applicazione del presente decreto, venga attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento al 30 giugno 1947, e concesso un assegno utile a pensione pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello attribuito.

L'assegno è assorbito nei successivi aumenti di stipendio.

Art. 9.

Con decorrenza dal 1° luglio 1947 agli ispettori scolastici di circolo ed ai direttori didattici è attribuito lo stipendio massimo del grado 9°.

Art. 10.

Ferma restando l'abrogazione, disposta con l'articolo 14, comma 1° del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, dell'articolo 9 della legge 1° giugno 1942, n. 675, concernente la distinzione delle sedi in principali e secondarie, sono pure abrogate tutte le disposizioni incompatibili o comunque in contrasto con il presente decreto.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Soppresso.

Art. 10.

Identico.